



# Tribunale ordinario di Taranto

Taranto, 9 gennaio 2025

**OGGETTO: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo "APP 2.0" per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.**

**Letto** l'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno 31) e rilevato che, in virtù di tanto -per la parte che qui interessa-, a decorrere dall'1 gennaio 2025 è divenuto obbligatorio il deposito con modalità esclusivamente telematiche anche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta della parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella predibattimentale.

**Dato atto che** fin dai mesi scorsi sono stati avviati gli interventi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 110-111-bis c.p.p., dotando anche le aule penali di collegamenti alla RUG, nonché attivando le procedure di profilazione e della firma remota per giudici e personale amministrativo, procedure ormai in via di definizione per un numero residuale di cancellieri.

**Considerato che**, tuttavia, nei primi giorni di utilizzo del sistema informatico appositamente predisposto, e già operativo dal 14 gennaio 2024 negli uffici Gip-Gup (cd. APP 2.0), sono emerse serie criticità connesse sia ad oggettive anomalie del sistema, che all'immediata obbligatorietà del regime telematico ed all'assenza di un adeguato periodo di sperimentazione che consentisse di verificare la piena correttezza ed affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione; tanto più che, in ragione degli ultimi aggiornamenti dell'applicativo, i primi incontri formativi sono stati fissati soltanto in date successive all'entrata in vigore del citato D.M. (16-17-29 gennaio 2025).

**Verificato che**, come riferito dal Mag.rif., dott.ssa Clara Cirone e dal Presidente della sezione gip-gup, dott. Pompeo Carriere, con note dell'8 gennaio u.s., sono state riscontrate le seguenti criticità:

- impossibilità di sottoscrizione congiunta e contestuale dei verbali di udienza, nonché dell'annesso verbale di formazione del fascicolo per il dibattimento, in caso di udienza preliminare;
- impossibilità di sottoscrizione digitale, da parte del cancelliere, del verbale d'udienza nelle altre procedure camerali (diverse dall'udienza preliminare) celebrate nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.;

- la funzione *Redigi atto-wizard* per la redazione di verbali e sentenze è resa estremamente difficoltosa dall'assenza di modelli completi ed adeguati; mentre lo strumento alternativo *Carica atto* non dialoga direttamente con SICP, imponendo alla cancelleria (già particolarmente gravata in questa fase) il doppio adempimento di aggiornare quest'ultimo sistema;
- quest'ultima criticità (che potrà essere superata solo con l'introduzione di modelli personalizzati adeguati a quelli sinora adoperati in cartaceo) si riverbera in maniera particolarmente incisiva in termini di rallentamento del deposito dei decreti penali di condanna, che invece richiederebbero procedure accelerate per smaltire le migliaia di giacenze;
- in assenza di un corretto *Titolario*, l'atto può esser caricato solo in forma di *Atto generico*, impedendo la corretta catalogazione e il rinvenimento nel fascicolo, anche ai successivi fini di estrazione statistica e di visibilità;
- con riferimento ai numerosi procedimenti già incardinati innanzi alla sezione gip-gup (richieste di rinvio a giudizio o di decreto penale di condanna), non essendo il procedimento "nativo digitale" e comunque non essendovi stata una richiesta definitiva depositata telematicamente, la stessa non risulta su APP e ciò non consente di utilizzare la funzione *Redigi Atto – Wizard*, dovendosi ricorrere (nella predisposizione dei verbali d'udienza e dei provvedimenti definitivi dell'udienza preliminare, come pure dei d.p. di condanna, ma anche con riguardo ai patteggiamenti e alle MAP) alla funzione *Carica Atto*, con l'inevitabile allungamento dei tempi e le maggiori difficoltà operative che ciò comporta;
- gli atti/documenti cartacei prodotti in udienza dalle parti non possono essere inseriti nel fascicolo digitale del giudice (sia gup sia giudice dibattimentale), se non mediante scansione dell'atto e suo successivo caricamento: operazioni impossibili da effettuare in udienza, per l'assenza di scanner nelle aule, e comunque farraginose da eseguire nel corso delle udienze stante il ridottissimo numero di forniture a disposizione dell'intero ufficio;
- i giudici onorari, pur correttamente profilati ed accendendo all'applicativo, non hanno potuto procedere al deposito delle sentenze;
- ove sussista la necessità che un magistrato sia sostituito da un collega per una singola udienza (caso di immediata urgenza nella sezione gip-gup per la vacanza di ben due ruoli), non risulta possibile depositare atti in formato digitale per il singolo fascicolo, se non previa riassegnazione del ruolo.

**Letta** la nota ministeriale pervenuta in data odierna (m\_dg.DOG07.536.U dell'8.01.2025), con cui la DGSIA, *al fine di agevolare le attività giudiziarie, preservando la completezza del fascicolo informatico*, suggerisce:

- a) di risolvere la citata problematica relativa ai verbali di udienza, facendo in modo *che l'ausiliario del magistrato, dopo aver redatto il verbale di udienza, preferibilmente con strumenti informatici, proceda alla sua trasformazione in documento analogico (stampa) sul quale possa essere apposta la firma autografa del cancelliere e il visto del magistrato, ai fini del successivo deposito – previa scansione dell'originale analogico – con modalità digitali, tramite l'applicativo APP, ai sensi dell'art. 111-ter, comma terzo, c.p.p.*;
- b) di acquisire con le stesse modalità *atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali ... (deposito telematico previa acquisizione tramite "scansione" dell'originale analogico)*,

*anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.*

**Osservato**, in relazione a tali "suggerimenti", quanto già sopra rilevato in merito all'impossibilità di eseguire scansione e caricamento in udienza, all'inevitabile estremo rallentamento dell'attività di udienza che ne deriverebbe ed all'assoluta (ed allo stato irrimediabile) carenza di forniture scanner.

**Ritenuto che** tali aporie destano particolare preoccupazione, nella misura in cui sono destinate ad incidere in maniera significativa sulle attività processuali e sul lavoro di giudici e cancellieri, determinando sicuri rallentamenti nella celebrazione delle udienze, tenuto conto che in ciascuna udienza preliminare vengono trattati mediamente quindici/venti procedimenti (da moltiplicarsi per i sette ruoli della sezione); in ogni udienza monocratica ordinaria vengono trattati circa venti processi, mentre nelle udienze cd. filtro e in quelle predibattimentali il numero dei processi sale a quaranta/cinquanta, numeri da moltiplicarsi per le quattordici udienze dibattimentali che settimanalmente si svolgono in questo Tribunale, senza contare il numero dei processi e delle udienze collegiali.

**Ritenuto che** la situazione descritta sia sussumibile nella previsione di cui all'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che autorizza la redazione in forma di documento analogico e il deposito con modalità non telematiche in tutti i casi di "malfunzionamento del sistema non certificato dal Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia", bensì "accertato e attestato dal Dirigente dell'Ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati".

**Ravvisata** inoltre l'opportunità di evitare che, in assenza di sperimentazione e di adeguata formazione, si affermino prassi differenziate suscettibili di pregiudicare la validità di atti e adempimenti processuali.

**Sentiti** il Procuratore della Repubblica, il Presidente della sezione gip-gup, i Mag.rif. di Procura e Tribunale.

**Ritenuto** opportuno monitorare costantemente le preannunciate implementazioni al fine di poter adottare le conseguenti determinazioni eventualmente anche sul piano meramente organizzativo.

## **P.T.M.**

### **ACCERTA ED ATTESTA**

il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, ancorché non certificato dal DGSIA e, per l'effetto, applicato l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p.:

### **DISPONE**

la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, relativamente alla trattazione delle fasi processuali specificate in premessa, fino al 31 gennaio 2025.

### **AUTORIZZA**

fino a tale data la redazione degli atti e dei documenti sopra menzionati in forma di documento analogico, nonché il relativo deposito con modalità non telematiche.

### **INCARICA**

- il Mag.rif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento, nonché di relazionare e di provvedere a far pervenire relazione settimanale in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale;
- i Presidenti delle sezioni penali di monitorare costantemente lo stato degli adempimenti necessari alla messa in esercizio del processo telematico, a tal fine anche promuovendo -ove possibile- attività di apprendimento e sperimentazione, con l'ausilio del Mag.rif. ed unitamente al personale amministrativo, notiziandone la scrivente al fine della successiva adozione delle misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

### **DISPONE**

che il presente provvedimento:

- venga pubblicato sul sito del Tribunale di Taranto;
- venga comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Lecce, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ai Presidenti delle sezioni penali, ai Giudici professionali e onorari delle stesse sezioni, al Mag.rif. e al RID, alla Dirigente amministrativa e ai Direttori del settore penale; al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, nonché alla VII Commissione del CSM e al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia -Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

La Presidente del Tribunale

*Rosa Anna Depalo*

(documento sottoscritto digitalmente)